



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE TASSE RELATIVE ALLE PROCEDURA
DI CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati in particolare:

- la Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit del 29 settembre 1952, stato al 06 dicembre 2005), art. 38;
- la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit dell'8 novembre 1994), art. 20;
- il Regolamento d'applicazione della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit del 10 ottobre 1995), art. 12 e 20;
- la Legge Organica Comunale (LOC del 10 marzo 1987), art. 192;

ed ogni altra normativa applicabile

decide

con risoluzione nr. 473 del 14 febbraio 2006

1. Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale di Lavertezzo ai confederati e agli stranieri il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.
2. Per i diversi tipi di procedura relativi alla domanda di concessione il Municipio percepisce le seguenti tasse:
 - 2.1 Per le procedure di concessione **in via agevolata** secondo quanto disciplinato dalla LCCit **fr. 300.00** per domanda
 - 2.2 Per le procedure di concessione **in via ordinaria** secondo quanto disciplinato dalla LCCit:
 - 2.2.1. **nel caso di esame** (secondo art. 9 cpv 2 e art. 16 cpv 2 LCCit) **fr. 650.00** per domanda
 - 2.2.2. **nel caso di esonero dall'esame** (secondo art. 9 cpv 3 e art. 16 cpv 3 LCCit) **fr. 500.00** per domanda
3. La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della domanda di concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale.
 - 3.1 Per i casi di cui al punto 2.1. (in via agevolata) la tassa dev'essere pagata di regola entro 30 giorni dal relativo preavviso municipale, in ogni caso prima dell'inoltro dell'incarto all'istanza cantonale competente (Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Servizio naturalizzazioni).
 - 3.2 Per i casi di cui al punto 2.2. (in via ordinaria) la tassa dev'essere in ogni caso pagata prima della presentazione del Messaggio Municipale al Consiglio Comunale.

4. Nel caso di ritiro della domanda dopo gli accertamenti dell'idoneità e prima dell'ultima decisione necessaria a livello comunale, il pagamento della tassa stabilita al punto 2 è dovuta in modo ridotto, ossia:
 - 4.1 nei casi di procedura per via agevolata **fr. 250.00**
 - 4.2 nei casi di procedura per via ordinaria, se il ritiro avviene prima del licenziamento del relativo Messaggio Municipale e prima dell'eventuale esame previsto dalle Legge **fr. 300.00**
 - 4.3 nei casi di procedura per via ordinaria, con obbligo d'esame, se il ritiro avviene dopo l'esame previsto dalla Legge e prima del licenziamento del relativo Messaggio Municipale: **fr. 450.00**
5. La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione municipale in materia. Essa entra in vigore con effetto 01 gennaio 2006 e si applica a tutte le procedure future e a quelle ancora in attesa di decisione municipale.
6. La presente ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni; entro tale termine è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 192 LOC).
7. Periodo di pubblicazione: dal 16 febbraio 2006 al 02 marzo 2006.